




Uscita del 17/03/2021 - LS



F.M.I. - Prot. 2021-0001077 - SF -



**CONVENZIONE F.I.Cr. - F.M.I. PER I SERVIZI PRESTATI
PER LA SPECIALITA' E-BIKE ENDURO.**

La **FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI**, con sede legale in Viale Tiziano 70 – 00196 Roma (C.F. 05267420585 – P. Ia 01382081006); nella persona del suo Presidente Dott. Antonio RONDINONE; in seguito denominata F.I.Cr.

E

La **FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA**, con sede legale in Roma, Viale Tiziano 70 (P. Iva 01383341003) nella persona del Suo Presidente Avv. Giovanni Copioli; in seguito denominata F.M.I.

Sottoscrivono la presente convenzione per disciplinare il servizio di cronometraggio nelle manifestazioni di Campionato Italiano E-bike Enduro.

1. PREMESSE

1.1. La F.I.Cr. e la F.M.I. sottoscrivono la presente convenzione allo scopo di iniziare nella specialità e-bike un rapporto di collaborazione instauratosi tra le due Federazioni Sportive nell'ambito della disciplina dell'e-bike enduro.

2. SCOPI, DURATA, TIPO DI MANIFESTAZIONI

2.1. Scopo della convenzione è quello di iniziare un rapporto di collaborazione tra le due Federazioni Sportive al fine di offrire un servizio di cronometraggio sempre più completo, affidabile e professionale.

2.2. La presente convenzione decorre dall'01/01/2021 e scade il 31/12/2021 e si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 2 anni, salvo disdetta da comunicarsi in forma scritta tre mesi prima della sua scadenza. Alla fine della presente stagione agonistica, entro il 31/12/2021, F.M.I. e F.I.Cr., di comune accordo potranno rivedere gli aspetti tecnici e finanziari

2.3. Le manifestazioni oggetto della convenzione, per le quali la F.M.I. richiede la rilevazione cronometrica attraverso apparecchiatura elettronica automatica di proprietà F.I.Cr. e l'elaborazione dati, riguardano tutte le prove del Campionato Italiano E-bike Enduro che si svolgono in Italia.

Potranno essere richieste manifestazioni aggiuntive salvo preventiva richiesta.

L'invio da parte della F.M.I. del calendario sportivo, ad inizio anno, costituirà documento valido quale



richiesta di servizio alla F.I.Cr. e non sarà più necessario, per l'Organizzatore della manifestazione, avanzare ulteriori richieste.

Solo in occasione della/e eventuale/i prove di Campionato Mondiale sarà fatto obbligo all'organizzatore di avanzare richiesta scritta di servizio alla Segreteria Generale della F.I.Cr., nelle modalità previste dai regolamenti vigenti.

Ogni variazione di calendario, soppressione e/o inserimento di manifestazioni che dovesse avvenire nel corso dell'anno agonistico, dovrà essere tempestivamente comunicato alla F.I.Cr.

3. ASPETTI ORGANIZZATIVI

- 3.1. La manifestazione "tipo" di **CAMPIONATO ITALIANO E-BIKE ENDURO** oggetto di questa convenzione è definita, per ogni giornata di gara, secondo il seguente schema: un Controllo Orario (partenza, arrivo e fine giro) (**2 cronometristi**), due P.S. "in linea" (**8 cronometristi**). Le gare così impostate vedranno l'impegno di dodici cronometristi compresi i due impegnati al centro classifica.
- 3.2. La gestione del centro classifiche è demandata unicamente alla F.I.Cr., come in precedenza, assicurerà, la presenza di due cronometristi, che saranno nominati dalla F.I.Cr. su una rosa di elementi di provata esperienza.
- 3.3. Qualora si verifichi che lo svolgimento di una qualsiasi manifestazione non sia conforme a quella "tipo" di cui al punto 3.1, e che pertanto richieda l'impiego di un numero di crono superiore a quello preventivato, la F.M.I. deve farne comunicazione con almeno 30 gg. di anticipo sulla data prevista di calendario mediante l'invio al coordinatore F.I.Cr. della specialità del R.P. di gara approvato
- 3.4. L'apporto della F.I.Cr. sarà volto al rilievo dei tempi in maniera automatica nelle varie postazioni (Controlli Orari e Prove Speciali).
- 3.5. I 2 cronometristi impegnati per il controllo delle PS saranno disponibili per il pomeriggio del giorno antecedente la gara.
- 3.6. Il trasporto dei cronometristi e delle apparecchiature su ogni postazione avverrà con mezzi messi a disposizione dall'organizzatore.
- 3.7. L'organizzatore deve predisporre adeguate postazioni di lavoro, con copertura telefonica, destinate ai cronometristi lungo il percorso (tavoli, sedie, gazebo, ecc.).

4. ASPETTI FINANZIARI

- 4.1. L'importo forfettario concordato per ogni manifestazione tipo, di Campionato Italiano E-bike Enduro, quale rimborso per il servizio cronometraggio, onnicomprensivo di trasferta, servizio, apparecchiature, vitto e quant'altro, viene definito nella cifra per un giorno di gara di **€ 1.100,00**



(millecento//00) ad esclusione dei pasti durante la giornata di gara. In aggiunta restano a carica degli organizzatori le spese di solo vitto e alloggio per i 2 krono che saranno presenti il giorno prima della gara per la verifica delle postazioni delle prove speciali.

4.2. L'aggiunta di personale in più, non ricorrendo le condizioni previste al precedente punto 3.1 sarà pari ad € 100,00 (cento//00) per ogni cronometrista impiegato. Tale clausola trova applicazione nelle sole gare di E-bike Enduro.

4.3. Alla fine di ogni trimestre, la F.M.I. provvederà a versare alla F.I.Cr. l'importo relativo ai servizi di cronometraggio effettuati.

5. FORZA MAGGIORE

5.1 Ciascuna delle Parti non sarà responsabile per l'eventuale inadempimento alle condizioni della presente Convenzione qualora tale inadempimento sia causato da forza maggiore (da intendersi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventi riconducibili a calamità naturali o motivi di salute pubblica, sommosse, scioperi a carattere nazionale, incendi, o da altro evento imprevedibile ed al di fuori della possibilità di controllo della Parte che lo subisce).

5.2 Qualora si verifichi un caso di forza maggiore, la Parte la cui prestazione è resa impossibile dal verificarsi del predetto evento cercherà, previa immediata comunicazione all'altra Parte, di adottare soluzioni che consentano di ovviare, o quantomeno di limitare, le conseguenze del caso di forza maggiore.

5.3 Qualora, in conseguenza dell'insorgenza dell'evento avverso, l'esecuzione della prestazione diventi impossibile e/o eccessivamente onerosa, le Parti concordemente convengono che la Parte le cui obbligazioni sono impedita dalla causa di forza maggiore avrà la facoltà di risolvere anticipatamente la presente Convenzione inviando una comunicazione scritta all'altra Parte che nulla potrà pretendere a titolo di indennizzo o risarcimento alcuno intendendosi estinta l'obbligazione di cui al presente accordo.

6. CLAUSOLA RISOLUTIVA COVID-19

6.1 Le Parti espressamente convengono che nell'ipotesi in cui l'osservanza delle misure governative previste per il contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 rendesse impossibile, anche solo in parte, e/o eccessivamente onerosa per la FMI l'esecuzione delle obbligazioni di cui al presente accordo, sarà facoltà della FMI rideterminare l'importo contrattuale quivi convenuto e, per l'effetto, ridurlo secondo il suo prudente apprezzamento senza che l'altra Parte nulla possa opporre e/o eccepire, ovvero risolvere



anticipatamente il contratto inviando una comunicazione scritta all'altra Parte che nulla potrà pretendere a titolo di indennizzo e/o risarcimento, intendendosi quindi estinta l'obbligazione, in ogni sua parte, di cui al presente accordo.

7. DISPOSIZIONI FINALI

7.1. La F.I.Cr. e la F.M.I. nell'attuazione del progetto di collaborazione ed al fine di fornire adeguata e vicendevole consulenza, si impegnano a partecipare alle reciproche riunioni nelle quali si tratti l'argomento specifico, oggetto della convenzione.

7.2. La F.I.Cr. e la F.M.I. si impegnano a dare ampia diffusione, attraverso tutti i mezzi a loro disposizione, dell'iniziativa comune, oggetto della convenzione, al fine di rendere noto il costante impegno teso a migliorare e qualificare ulteriormente le manifestazioni sportive.

Roma, li 17/03/2021

Dott. Antonio Rondinone – Presidente F.I.Cr.

Avv. Giovanni Copioli – Presidente F.M.I.